



Comune di Lecco

AREA 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Decreto N. 32 DEL 24/03/2020
(R.D.Dirigenti)

OGGETTO: COVID-2019 – MISURE DI PREVENZIONE, INFORMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI CREMAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO (FASCICOLO 10.1-0001/2020)

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale n. 110 del 22.04.2019 di nomina del dirigente responsabile dell'Area 2 "Programmazione finanziaria - approvvigionamento di beni e servizi - servizi istituzionali, demografici e cimiteriali - servizi informatici" del Comune di Lecco;

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

1. l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
2. l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le **prime indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini*;
3. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
4. l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 23 febbraio 2020 contenente le **ulteriori indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini*;
5. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

- dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per i **Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e delimitazione cd zona rossa)**;
6. il decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per **interventi su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate (cd zona rossa)** dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;
 7. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che introduce **misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e delimitazione cd zona gialla)**;
 8. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che **recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
 9. il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" per **assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:**
 - a. **Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')**,
 - b. **Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa"**,
 - c. **Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria,**
 - d. **Settore turistico;**
 10. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" contenente **misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (istituzione e delimitazione dell'intero territorio nazionale come zona arancione)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
 11. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che contiene **misure di contrasto e contenimento differenziando tra i territori della regione Lombardia e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;**
 12. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che **estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del**

- Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;***
13. ***il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020*** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ***dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020;***
 14. ***il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*** (cd DECRETO CURA ITALIA) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
 15. ***l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020*** recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 16. ***l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020*** recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
 17. ***il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*** recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ***dispone la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, il divieto delle persone a trasferirsi o spostarsi in luogo diverso da quello in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del decreto, con salvaguardia di alcune attività di filiera, garanzia dei servizi pubblica utilità, produzione, trasporto e commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e prodotti agricoli e alimentari, attività di industria dell'aerospazio, nonché proroga al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i provvedimenti emanati fissati al 25 marzo 2020;***

Viste:

1) ***l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020*** recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. *ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*” integrata dalla successiva ***ordinanza n. 517 del 23 marzo 2020***, che dispone ***una serie di misure integrative di quelle disposte dal governo rivolte in particolare rivolte alle attività proprie delle amministrazioni pubbliche ex articolo 2 del Dlgs 165/2001 come il divieto di assembramento di più di 2 persone nei luoghi pubblici, la sospensione delle attività delle attività secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente nonché chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;***

2) ***l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. n. 515 del 22 marzo 2020*** recane “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. *ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020*” adottata sentito il Prefetto di Milano che dispone per le attività di interesse degli uffici del Comune di Lecco:

a) ***la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990:***

b) ***il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione;***

c) ***Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;***

d) l'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

Richiamato:

1) la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 202, ha stabilito **le misure di prevenzione ed informazione con individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell'8 e 11 marzo 2020;**

2) la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che **ha adottato per l'anno 2020 le misure di competenza dell'organo di governo esecutivo e proposto al consiglio comunale l'adozione delle misure di competenza dell'organo di governo rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambito di intervento (1) misure di organizzazione degli uffici, 2) misure di agevolazione procedimentale, 3) misure di agevolazione tributaria, 4) misure di agevolazione contrattuale per servizi dell'ente, 5) misure varie) di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti necessari ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19;**

3) l'ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di servizi cimiteriali, giochi, casette acqua e latte, parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, spazi privati aperti, piste ciclo-pedonali sul territorio del Comune di Lecco";

Visto:

a) l'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001;

b) l'articolo 107, Tuel;

c) gli articoli 15, comma 2, 19 e 20 del ROUS del Comune di Lecco;

d) l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di cui al CCNL comparto regioni – enti locali 31 marzo 1999;

Visto in particolare:

1) articolo 12, comma 2, del regolamento regionale della Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali,

2) articolo 3, legge 130/2001 in materia di cremazioni

3) articolo 3-bis della legge 241/1990 per l'uso della telematica nell'organizzazione delle attività della pubblica amministrazione;

4) articolo 4, Dpr 445/2000 in materia di impedimento di chi non può sottoscrivere dichiarazioni alla pubblica amministrazione;

5) l'articolo 117, comma 2, lettera m) in materia di riserva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tra queste l'autocertificazione;

Valutato di semplificare l'attività cimiteriale. non aggravare il disagio dei cittadini e delle famiglie colpite da eventi delittuosi in questo periodo di emergenza per diffusione epidemia COVID-19 e diminuire i "contatti sociali" particolarmente rischiosi nel settore funebre-cimiteriale;

Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

DISPONE

1. I "processi verbali" di cui all'articolo 12, comma 2, del regolamento regionale della Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali finalizzati all'acquisizione della manifestazione di volontà da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 130/2001 sono sostituiti dall'autocertificazione di cui si approva apposito modello, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, durante il periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020.

2. Rimane la possibilità da parte dell'ufficio di formare il processo verbale mediante l'ausilio di strumenti telematici in uso (*videochat, whatsapp, skype, etc.*) ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella condizione di chi pur avendo titolo alla manifestazione di volontà non può firmare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, 445.

3. Il presente provvedimento costituisce misura di prevenzione, informazione e semplificazione procedimento di cremazioni nel territorio del Comune di Lecco tenendo conto dei provvedimenti emergenziali adottati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Lecco e delle seguenti disposizioni:

- *articolo 12, comma 2, del regolamento regionale della Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali,*
- *articolo 3, legge 130/2001 in materia di cremazioni*
- *articolo 3-bis della legge 241/1990 per l'uso della telematica nell'organizzazione delle attività della pubblica amministrazione;*
- *articolo 4, Dpr 445/2000 in materia di impedimento di chi non può sottoscrivere dichiarazioni alla pubblica amministrazione;*
- *l'articolo 117, comma 2, lettera m) in materia di riserva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tra queste l'autocertificazione.*

4. Il presente atto è comunicato al Sindaco e alla giunta comunale, all'ufficio cimiteriale, alle imprese di onoranze funebri e, per garantire adeguata informazione, alla RSU e alle OOSS per il tramite del "Servizio Gestione Risorse Umane".

Il dirigente (Vincenzo Russo)

COVID-2019 – ISTANZA DI CREMAZIONE (10.1-0001/2020)

AL COMUNE DI LECCO
SERVIZI CIMITERIALI

In riferimento alla morte di

NOME COGNOME	
CODICE FISCALE	
LUOGO DECESSO	
DATA DECESSO	

con la presente istanza

RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	Grado parentela con defunto o tutore/esercitante patria potestà/altra rappresentanza legale (a ciò autorizzato)

--	--	--

DICHIARAZIONE (ART. 38/47, DPR 445/2000)

- di avere consapevolezza delle **sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi**, previsti dall'art.76 Dpr 445/2000 e dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice penale;
- che **non si è a conoscenza della presenza di altri aventi diritto e parenti di pari grado o diversi e di avere titolo ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/2001**, in proprio o come avente potestà legale, a manifestare la volontà alla cremazione, nella qualità indicata (*dichiarazione non necessaria in caso di specifica disposizione testamentaria o iscrizione a specifica associazione/società di cremazione*);
- che in vita il defunto **non ha espresso per iscritto contrarietà alla presente richiesta e che fino al momento del decesso vi è stata volontà verbalmente espressa dal defunto di essere cremato, disperso, affidato** (*dichiarazione non necessaria in caso di specifica disposizione testamentaria o iscrizione a specifica associazione/società di cremazione*);

che esiste specifica DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA (che si allega in copia);

che il defunto in vita era ISCRITTO A SPECIFICA ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ DI CREMAZIONE;

CREMAZIONE

l'autorizzazione alla cremazione del cadavere ai sensi dell'articolo 79 del DPR 285/1990 e della legge 30 marzo 2001, n. 130 che avverrà presso il **FORNO CREMATORIO** di _____, trasporto in data _____ ora _____ (mezzo targa _____ Ditta _____),

CENERI

l'autorizzazione affinché le ceneri siano

TUMULATE nel cimitero di _____,

INTERRATE nel cimitero di _____;

DISPERSE IN NATURA a cura di

AFFIDATE a _____
presso la sua residenza in _____

CONFERIMENTO MANDATO

procura speciale all'impresa di onoranze funebri _____
nella persona di _____
per le richieste di cui alla presente

ritiro urna (se diverso) da parte di _____

....., lì.....

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile) e/o accettazione affidatario/dispersore

Lecco, 24/03/2020

il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005